

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 274</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CALABRO', CERULLO, CERQUETTI, COVELLI, d'AQUINO, DEL DONNO, DELFINO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MANCO, MENICACCI, MICELI VITO, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, PAZZAGLIA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

*Presentata il 9 agosto 1976*

Abrogazione del secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La legge 18 marzo 1968, n. 313, all'articolo 2 lettera *d*), ha riconosciuto la qualifica di militari con il diritto alla pensione di guerra ai mutilati ed ai congiunti dei militari caduti o dispersi che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana sanzionando il principio della piena uguaglianza morale e giuridica fra tutti i mutilati e caduti in guerra e consentendo ai soggetti interessati d'isciversi, con pieno diritto, alle rispettive associazioni nazionali. Alla lettera *f*), del citato articolo 2, sono, purtroppo, previste talune cause di esclusione dal diritto a pensione che mortificano e sminuiscono la portata politica del provvedimento ed appaiono non solo superate ma in aperto contrasto con l'intendimento del legislatore

che ha voluto porre sullo stesso piano giuridico e morale i mutilati ed i caduti delle opposte trincee.

La predetta norma, oltretutto, si pone in contrasto con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale nel giudizio di legittimità promosso dalla Corte dei conti con le ordinanze n. 115 del 1967 e n. 9 del 1968, conclusosi con la sentenza n. 113 del 19 luglio 1968, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 28, secondo comma, n. 5), del codice penale che comminava, fra le pene accessorie connesse con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la perdita della pensione e degli assegni a carico dello Stato; dell'articolo 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra e dell'articolo 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, che prevedevano la perdita del diritto a pensione nei confronti degli invalidi di guerra colpiti da condanne penali che comportassero l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o condanne alla reclusione superiore a tre anni a norma del codice penale militare.

In seguito all'annullamento delle predette norme, il Ministero del tesoro sta concedendo o ripristinando la pensione di guerra non solo agli invalidi di guerra condannati per reati comuni, ma anche a favore di coloro che siano stati dichiarati indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato per reati di tradimento spionistico, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra.

Con precedente sentenza del 1966 la stessa Corte costituzionale aveva sancito l'intangibilità della pensione ordinaria di servizio e della pensione privilegiata ordinaria nel caso di dipendenti statali condannati per qualsiasi reato commesso anche contro gli interessi patrimoniali dello Stato.

I soli cittadini che oggi non possono conseguire la pensione di guerra sono i mutilati della Repubblica sociale italiana e i mutilati alto-atesini, i quali abbiano partecipato ai cosiddetti « atti di terrorismo e di sevizie », contemplati dalla norma di cui si propone l'abrogazione.

Si tratta, invero, di atti che all'epoca in cui venivano compiuti si inquadravano legittimamente nell'ordinamento statuale e risponde-

vano a precise esigenze operative dei comandi militari. Appare, quindi, in aperto contrasto con l'articolo 25 della Costituzione attribuire ad essi rilevanza penale con leggi aventi efficacia retroattiva.

Si pensi che fra gli atti di terrorismo è compresa la partecipazione: ad operazioni di guerra come legittimi belligeranti inquadrati nei regolari reparti delle Forze armate della repubblica sociale italiana agli ordini dei legittimi superiori ovvero la partecipazione per ordine superiore; all'arresto di persone per ordine dell'autorità militare o per mandato del giudice, tutti atti questi, che all'epoca in cui furono compiuti erano, ripetiamo, perfettamente legittimi sia per coloro che li eseguivano sia per coloro che li ordinavano in forza al principio della pluralità degli ordinamenti. D'altra parte la Suprema corte ha sancito in più sentenze questo principio. Al termine della guerra venne negata la legittimità di questi atti che furono configurati alla stregua di reati comuni, cosicché l'arresto divenne sequestro di persona, la requisizione divenne furto, le operazioni belliche divennero atti di terrorismo. Si ritiene, perciò, quanto mai opportuno abrogare tale norma discriminatrice onde dare al disposto dell'articolo 2, lettera d), della citata legge la sua piena portata equiparatrice e sopprimere dalla legge riordinatrice del sistema pensionistico di guerra la sola norma preclusiva del diritto a pensione di guerra, divenuta ormai anacronistica in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale sopra ricordata.

A tal fine ci onoriamo di presentare la presente proposta di legge, auspicandone la sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 è abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1973.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione del fondo stanziato nel relativo capitolo per le pensioni di guerra dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.